

GIURISPRUDENZA CASA**NUOVO E VECCHIO AMMINISTRATORE,
CONTABILITA'**

Precisa (e prima, in argomento) sentenza della Cassazione (n. 15702/20, inedita) sul particolare tema trattato. Ecco la massima della decisione: «L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condòmini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata».

a cura dell'Ufficio legale della **Confedilizia**

